

Circ. n. 3/10 77/Sn AAB/sb

Milano, 4 giugno 2010

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
aderenti allo SNAG-Confcommercio
Loro indirizzi

A tutti i Componenti
II CONSIGLIO NAZIONALE
dello SNAG-Confcommercio
Loro indirizzi

Oggetto: Lavoro occasionale di tipo accessorio - ulteriori indicazioni -

Con la circolare n. 17 del 3 febbraio 2010 l'INPS ha fornito indicazioni in merito all'ampliamento dell'ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, previsto dalla Legge Finanziaria per il 2010, integrando le norme in materia in precedenza emanate ed il contenuto della circolare n. 88 del 9 luglio 2009.

Con questa definizione possono considerarsi quelle prestazioni di lavoro occasionale, definite appunto "accessorie", in quanto non sono riconducibili a contratti di lavoro specifici perché svolte in modo saltuario. Per tutelare e regolamentare dette prestazioni sono stati previsti dei "**buoni lavoro**" (**detti anche "voucher"**).

Con tali buoni viene garantita sia la copertura previdenziale presso l'INPS che quella assicurativa presso l'INAIL.

La norma e la circolare sopra citata **estendono fino alla fine del 2010**, la possibilità di utilizzare i "**buoni lavoro o voucher**" sia a nuovi committenti che a nuove categorie di prestatori d'opera.

Possono impiegare lavoro occasionale di tipo accessorio:

- **le imprese che operano in tutti i settori produttivi;**
- **imprese familiari operanti in tutti i settori produttivi**, cioè quelle imprese individuali gestite sotto forma di imprese familiari, costituite ai sensi dell'art. 230/bis c.c., in quanto nell'attività partecipano familiari del titolare in modo continuativo;
- **imprese che svolgono l'attività di consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.**

Le modifiche intervenute consentono che le prestazioni all'interno del chiosco o del negozio edicola possono essere richieste sia dalle imprese familiari di cui sopra che da tutte le altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, allo stesso modo le prestazioni per la consegna porta a porta e la vendita esterna di quotidiani e periodici possono essere richieste sia dalle imprese familiari che dalle altre imprese che svolgono detta attività.

Chi può svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio

I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:

- **Pensionati**: titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio.
- **Studenti nei periodi di vacanza**: sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado" (art. 22, co.1, lett.f, L. n. 133/08). I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.

Per periodi di vacanza si intendono (circolare n. 4/05 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):

- o **vacanze natalizie** il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- o **vacanze pasquali** il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- o **vacanze estive** i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art. 70, co. 1, lett. e) modificato dalla L. n.33/09).

Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo.

- **Altre categorie di prestatori**, comprese le casalinghe, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, e per l'anno 2010 i cassintegrati, i titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma.
- **I prestatori extracomunitari** possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per lo studio, o nei periodi di disoccupazione se in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Le prestazioni occasionali accessorie **non consentono** né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari.

Lavoratori part-time

In via sperimentale per l'anno 2010 anche chi svolge attività di lavoro dipendente con contratto a tempo parziale, può usufruire dei buoni lavoro per prestazioni di lavoro accessorio, purché non utilizzati presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

Limiti economici per il committente

Solo nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio utilizzate non possono superare un importo complessivo di **€10.000,00 per anno fiscale**.

Limiti economici per il prestatore

Per il prestatore, l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi superiori a **€5.000,00 netti, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente**. Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di €6.660,00. Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l'edilizia), che hanno accesso al lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per l'anno 2009, il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di **€3.000,00 per anno solare**.

Il sistema dei buoni (voucher)

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei buoni, il cui valore nominale è **pari a €10,00**.

Se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per imprese familiari, il valore nominale del **voucher** è comprensivo della contribuzione (pari al 33%) a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, di quella in favore dell'INAIL (4%) e di una quota al concessionario (INPS) pari al 5%, per la gestione del servizio. **Pertanto, il valore netto del voucher da €10,00 nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è in tal caso pari a €5,80.**

Se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per altre imprese, il valore netto del **voucher** da **10,00 euro nominali**, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è **pari a €7,50**, in quanto il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (INPS), per la gestione del servizio, pari al 5%.

Acquisto buoni lavoro

L'acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante due procedure:

- cartacea: i buoni (**voucher**) cartacei sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, **presso le Sedi INPS**, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo relativo **sul c/c postale 89778229 intestato ad INPS DG Lavoro Occasionale ACC**.
- telematica: essa è accessibile dal sito istituzionale www.inps.it, cliccando nell'home page, "Lavoro occasionale accessorio".

Comunicazione preventiva all'INAIL

Prima dell'inizio delle attività di lavoro accessorio, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione preventiva all'INAIL indicando oltre ai propri dati anche quelli del prestatore, il luogo di svolgimento dell'attività, le date presunte di inizio e di fine dell'attività lavorativa. In caso di spostamento delle suddette date bisognerà comunicare le variazioni.

Intestazione dei buoni utilizzati

Il datore di lavoro prima di consegnare al lavoratore il voucher, deve provvedere ad intestarli con i dati del prestatore e con il proprio codice fiscale, provvedendo a convalidare il buono con la propria firma.

Riscossione buoni lavoro

La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. Per consentire la riscuotibilità del **voucher** presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, l'INPS **raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro**, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.

Rimborso del voucher

In caso di acquisto di buoni cartacei, poi non utilizzati, dovrà consegnarli alla sede provinciale dell'INPS che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico del controvalore a titolo di rimborso.

Per ulteriori precisazioni sui vari casi di utilizzo dei buoni si consiglia di contattare la sede INPS di competenza.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Abbiati Armando)

